



NUOVA LEGGE FEDERALE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

Con la votazione federale del 26 novembre 2006, il popolo svizzero ha accolto la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).

La LAFam è una legge quadro che armonizza i regimi cantonali sugli assegni familiari e si applica a tutti i salariati nonché a quanti non esercitano alcuna attività lucrativa e dispongono di un reddito modesto.

Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della legge al **1° gennaio 2009**. Entro tale data deve avere luogo l'adeguamento dei regimi cantonali.

CONDIZIONI QUADRO

Di seguito è riportato un estratto delle condizioni quadro previste dalla nuova legge:

- In tutti i Cantoni viene versato un assegno mensile di importo pari ad almeno CHF 200.- per ogni figlio fino all'età di 16 anni e pari ad almeno CHF 250.- per i figli in formazione di età compresa tra i 16 e i 25 anni.
- Il concetto di formazione è stato definito analogamente a quello dell'AVS (per il diritto a una rendita per orfani o per figli). Sono quindi considerati formazione in particolare gli apprendistati, ma anche i corsi e le lezioni scolastiche destinati ad una formazione professionale specifica o all'acquisizione di conoscenze di cultura generale. Tuttavia gli assegni familiari vengono versati solo se il reddito del giovane in formazione è inferiore alla rendita di vecchiaia massima completa dell'AVS. Nel 2009 questa somma è pari a CHF 2'280.- mensili.
- Se il figlio presenta un'incapacità al guadagno, l'assegno per i figli è versato fino al compimento del 20° anno di età.
- Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro.
- Gli assegni per figli residenti all'estero sono esportati soltanto verso i Paesi dell'UE e dell'AELS e verso alcuni altri Paesi con cui la Svizzera ha concluso una convenzione che prevede tale obbligo.
- Sono versati soltanto assegni interi e a condizione che l'impiegato a tempo parziale percepisca un salario annuo minimo in linea con quanto disposto dalla LAFam. Nel 2009, questo ammonta a CHF 6'840.-.
- L'assegno di nascita e di adozione - che non è previsto dalla LAFam, ma può essere introdotto a livello cantonale - viene versato soltanto se al momento del parto la madre ha un legame sufficientemente solido con la Svizzera (domicilio o dimora abituale in Svizzera).
- In caso d'impedimento al lavoro (ad es. in seguito a malattia o a infortunio), gli assegni familiari sono versati durante il mese in corso e per i tre mesi successivi, anche dopo l'estinzione del diritto al salario.
- Hanno diritto agli assegni familiari in virtù della LAFam le persone senza attività lucrativa il cui reddito imponibile non supera una volta e mezzo l'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (CHF 3'420.- al mese nel 2009). L'ordinanza precisa che questo diritto non sussiste né per i beneficiari di rendite AVS né per i coniugi di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Per le persone senza attività lucrativa i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli rispetto a quelle previste a livello federale.

Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli prescritti dalla LAFam.

È prevista la creazione di un registro centrale dei figli e dei beneficiari di assegni familiari per far rispettare il divieto di percepire due volte un assegno per lo stesso figlio.

REGIME CANTONALE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

Non appena possibile vi comunicheremo se il regime adottato dal vostro Cantone prevede:

- assegni familiari di importo più elevato o prestazioni complementari
- assegni di nascita e di adozione
- assegni familiari per persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

ASSEGNI FAMILIARI PER I FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli assegni sono esportati solo nella misura in cui la Svizzera vi è tenuta in virtù di accordi internazionali. Inoltre, il diritto agli assegni familiari sussiste solo in via sussidiaria: se all'estero una persona che lavora in Svizzera o un'altra persona possono ricevere assegni familiari, il diritto agli assegni in Svizzera decade. Se esportati, gli assegni sono inoltre adeguati al potere d'acquisto.

Come avviene già oggi nella maggior parte dei Cantoni, le limitazioni non dipendono dalla cittadinanza degli aventi diritto e dei figli.

Vi forniremo informazioni più dettagliate sull'argomento mediante una circolare che sarà pubblicata prossimamente

**« Novità sugli assegni familiari nel 2009 -
Importo degli assegni familiari e contributi / cerchia di persone che danno diritto a percepire assegni
familiari »**